



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it
U.R.P. - Numero Verde – 800291622 – fax 0971 413227

STRUTTURA PROPONENTE:
“AVVOCATURA”

DETERMINA DEL DIRETTORE 75 /2020

OGGETTO	GIUDIZI ESPROPRIO XXXXX XXXXX (EX XXXXX XXXXX) C/ COMUNE DI SAN COSTANTINO ALBANESE C/ ATER DI POTENZA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA SENTENZA CORTE DI APPELLO POTENZA N.682/2019.
---------	--

L'anno duemilaventi il giorno 15 (quindici) del mese di luglio nella sede dell'Azienda

IL DIRETTORE DELL' AZIENDA

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall'Amministratore Unico dell'Azienda con disposizione n. 3 del 30.03.2020;

PREMESSO

- che, il presente contenzioso giudiziario è strettamente correlato alla preminente attività istituzionale dell'ATER, preposta alla programmazione, affidamento e realizzazione di nuovi interventi costruttivi, per conto degli enti locali e in forza delle relative convenzioni;
- che, nell'espletamento di tale attività, in fase di realizzazione di una serie di alloggi di erp destinati e allocati nel Comune di San Costantino Albanese, attraverso procedura espropriativa, con atto di citazione in giudizio della ditta XXXXX XXXXXX, sottoposta alla procedura ablatoria, con richiesta di condanna al risarcimento dei danni da occupazione illegittima, iniziava un lungo percorso processuale appena conclusosi in favore della signora XXXXX XXXXX, quale erede universale del XXXXXX, giusta testamento olografo a firma dello stesso;
- che, l'instaurato giudizio, consumato in tutte le sedi di giurisdizione, ha avuto ad oggetto la richiesta di risarcimento danni provocati dalla occupazione illegittima di un fondo di proprietà della ditta XXXXX, sito nel Comune di San Costantino Albanese, autorizzato in virtù di DPGR di Basilicata n. 501/1989 ad occupare gli immobili di cui trattasi per la effettuazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica da realizzarsi dall'allora convenuto in primo grado EPER ora ATER;
- che il Comune di San Costantino Albanese non provvedeva alla emissione del decreto di esproprio;
- che, con sentenza n. 72/2000, il Tribunale di Lagonegro, in accoglimento delle difese dell'ente, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'ATER e condannava il solo Comune di San Costantino Albanese al pagamento della somma di L. 72.165.000 a titolo di indennità per occupazione legittima e della somma di L. 63.124.118 a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima, con l'aggiunta di interessi e onorari di giudizio pari a L. 15.346.800, oltre accessori di legge, a carico del menzionato Comune rispetto all'attore e dichiarazione di integrale compensazione delle competenze legali tra l'attore e la convenuta ATER (ex Eper), vittoriosa in giudizio;
- che la sentenza n. 72/2000 veniva sottoposta a gravame innanzi alla Corte di Appello di Potenza dal comune di San Costantino Albanese il quale conveniva in giudizio sia il XXXXXX che l'ATER chiedendo che la domanda del primo venisse rigettata ovvero che venissero accolte le ulteriori richieste, il tutto riformando la sentenza in favore di detto comune e a sfavore dell'ATER;
- che avverso la medesima sentenza veniva proposto appello incidentale dal XXXXXX con richiesta di qualificazione usurpativa e non acquisitiva dell'occupazione e riconoscimento della legittimazione passiva dell'ATER, sempre in riforma della pronuncia di primo grado;
- che l'ATER resisteva, con formulazione di propria comparsa di risposta, rimarcando la propria posizione processuale in assenza totale di delega all'esproprio avendo il DPGR di Basilicata autorizzato il comune alla occupazione di urgenza e, entro il quinquennio, all'assolvimento delle procedure connesse all'emanazione del decreto di esproprio definitivo, senza delega alcuna nei confronti dell'ATER;
- che la Corte, prima con sentenza parziale n. 126/08 e successivamente con sentenza definitiva n. 214/10, rigettava l'appello principale e l'appello incidentale del XXXXX con riferimento alla pretesa legittimazione passiva o corresponsabilità dell'ATER di Potenza e dichiarazione di integrale compensazione tra le parti delle competenze di giudizio nei confronti dell'ATER, vittoriosa in giudizio;
- che, nel frattempo, era intervenuta la nuova legislazione della Corte europea in materia di espropri illegittimi per i quali non era stato ancora perfezionato l'iter procedurale con radicale cambiamento delle posizioni tenute dalle amministrazioni esproprianti rispetto ai soggetti privati ed inversione di tendenza dell'attribuzione delle singole responsabilità, con preminente risalto della figura dell'esecutore materiale dell'opera all'interno dell'iter procedurale;

- che, avverso le suddette sentenze, veniva proposto ricorso dalla signora XXXXX XXXXX, divenuta medio tempore erede universale e intestataria della ditta soggiacente all'attività espropriativa, con riquilificazione della domanda da accessione invertita ad occupazione usurpativa, già proposta in sede di appello ed accolta dalla suprema corte di cassazione con riconoscimento di vizio di motivazione della sentenza sottoposta al vaglio della Corte, per essersi esclusa la responsabilità, quantomeno in via solidale, dell'ATER e soprattutto in relazione al maggiore valore connaturato al valore venale del bene da riconoscersi;
- che la Suprema Corte accoglieva i primi due motivi del ricorso, dichiarava assorbiti il terzo e il quarto e inammissibile il quinto e, in relazione ai motivi accolti, rinviava anche per le spese alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione;
- che con citazione in riassunzione in appello da Cassazione sia la signora XXXXX XXXXX che il Comune di San Costantino Albanese si evocavano reciprocamente in giudizio, con contestuale chiamata dell'ATER, tutti come rappresentati, per vedere accolti, in ossequio alla sentenza della Corte di Cassazione n. 26766/16, i propri motivi, con conseguente risarcimento per l'irreversibile trasformazione del terreno del privato sottoposto alla procedura ablatoria;
- che i suindicati giudizi portanti il n. 202/2017 R.G. e il n. 195/2017 R.G., in relazione alla medesima sentenza della Suprema Corte, venivano riuniti;
- che l'oggetto del contendere riguardava la riproposizione delle stesse motivazioni, per essersi esclusa del tutto la responsabilità dell'ATER o quantomeno vederla riconosciuta in via solidale, trattandosi di illecito permanente del quale, secondo l'attuale orientamento risponde comunque l'ente che ha posto in essere le attività materiali di apprensione del bene e di esecuzione dell'opera pubblica, invertendo così la titolarità della responsabilità concorrente, ed anche in riferimento al ricalcolo del maggiore valore venale del bene del quale si richiedeva il riconoscimento;
- che il giudizio in riassunzione da Cassazione, come riunito, si concludeva con l'emissione della sentenza n. 682/2019 della Corte di Appello di Potenza, in virtù della sentenza Cass. n. 26766/2016, pronunciata nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 25.05.2016;
- che, in definitiva, la Corte di Appello di Potenza, in relazione ai motivi di rinvio, rigettava l'appello in riassunzione proposto dal Comune di San Costantino Albanese nei confronti dell'ATER di Potenza e di XXXXX XXXXX, negando la responsabilità della sola ATER, declassava l'illecito da occupazione usurpativa ad occupazione appropriativa e, per l'effetto, riconoscendo una responsabilità solidale e concorrente dell'ATER e del Comune: 1) condannava entrambe, in solido tra loro, al pagamento, in favore della sig.ra XXXXX XXXXX, dell'importo di € 42.150,00, a titolo di indennità di occupazione legittima, protrattasi dal 5.05.1989 al 9.05.1996, oltre interessi di natura compensativa nella misura del 5% a decorrere dal 5.05.1989 sino al soddisfo, 2) condannava sempre il Comune e l'ATER, in solido tra loro, a risarcire alla sig.ra XXXXX XXXX i danni da occupazione illegittima determinati nella misura di € 68.536,41, oltre interessi e rivalutazione anno per anno a decorrere dal 9.05.1996 fino al soddisfo, 3) condannava ancora il Comune e l'ATER, in solido tra loro, al pagamento in favore della sig.ra XXXX XXXXX delle spese processuali;
- che la Corte così statuiva sulle spese processuali: 1) € 7.925,70, oltre spese generali, IVA e CAP, per il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Potenza n. 125/2001 R.G., come da vecchio dispositivo, comprensivo delle competenze del primo grado, con spese integralmente compensate tra le parti e l'ATER, 2) compensava, altresì, tra le parti 1/3 delle spese e condannava al pagamento dei rimanenti 2/3 di tali spese, pari ad € 5.130,00 oltre spese generali, IVA e CAP, per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione n. 22083/2011 R.G., 3) € 9.515,00 oltre spese generali, IVA e CAP, per il giudizio in riassunzione da Cassazione, dinanzi alla Corte di Appello di Potenza;

CONSIDERATO

- che detta sentenza n. 682/2019, depositata in cancelleria il 2.10.2019, veniva notificata al Comune di San Costantino Albanese e all'ATER di Potenza, a mezzo del procuratore costituito, al fine di dare esecuzione a quanto in essa disposto, in relazione alla condanna solidale in danno dei due enti soccombenti;
- che le amministrazioni esproprianti, adeguandosi alla declaratoria di condanna, di comune accordo, convenivano e riconoscevano, attraverso lo scambio di note interlocutorie (nota Comune prot. n. 1272/2020, acquisita al n. prot. n. 0005910/2020 e nota ATER prot. n. 0006857/2020), l'erogazione dell'importo dovuto in solido, comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché delle spese e competenze legali di tutti i gradi di giudizio, pari ad € 43.595,50, per un importo complessivo di € 273.679,10;
- che, nel rispetto del vincolo di solidanza, nel rapporto interno tra le parti, la somma complessiva da erogare veniva distribuita con imputazione della somma di € 115.041,80 per indennità e risarcimento, oltre la metà delle spese legali di competenza, per un totale di € 136.839,55 a carico dell'ATER e con imputazione della somma di € 34.117,36 a carico del Comune di San Costantino Albanese, in differenza rispetto agli acconti già versati in maniera dilazionata e pari ad € 102.722,19, comprensiva, tale differenza, anche di quota parte delle spese legali dovute dal Comune, fino alla concorrenza dell'importo totale da erogare corrispondente, come già detto, ad € 273.679,10;
- che la formalizzazione delle rispettive obbligazioni era contenuta nelle note sopra citate, in particolare il comune formalizzava la propria posizione, come sopra evidenziato, nella quale, previo riconoscimento del debito, richiedeva all'ente di accollarsi il pagamento dovuto, in differenza rispetto all'obbligazione totale da assolvere in via solidale;

RITENUTO che la liquidazione dell'importo richiesto, così come contenuto nella sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 682/20 e nella notula pro forma inviata dal difensore della signora XXXXX XXXXX, avv. Raffaele Melfi del Foro di Lagonegro, concordata con il Comune, si rende necessaria al fine di scongiurare l'esecuzione forzata in danno dell'ente, solidalmente obbligato;

SENTITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla correttezza contabile dell'operazione;

RILEVATO

- che la liquidazione di quanto dovuto non è vincolata alla intestazione del documento fiscale in capo all'Ente soccombente poiché l'obbligatorietà dell'emissione del documento fiscale si ritiene rispettata da parte dello Studio Legale dell'avv. Raffaele Melfi sito in Senise alla Zona Mercato n. 7, soltanto nei confronti della propria cliente, come recepito dalla Circolare n. 203/E del 06/12/1994 del Ministero delle Finanze;
- che, pertanto, deve darsi corso al pagamento degli importi, sì come individuati, anche in assenza di fatturazione nei confronti dell'Ente;

PRESO ATTO

- che, con determinazione del Consiglio di Amministrazione dell'EPER n. 107 del 22.12.1994, sono stati approvati gli "Atti di contabilità finale, certificato di collaudo e costo generale dell'opera" dei lavori di costruzione di n. 2 fabbricati per complessivi n. 14 alloggi nel Comune di San Costantino Albanese, ai sensi della legge n. - 457/78 – V biennio;
- che, con il precitato atto, veniva statuito, tra l'altro, "di mantenere a disposizione la somma di £ 157.133.250 (pari ad € 81.152,55) per la definizione di eventuali maggiori spese non ancora documentate;
- che con DGR di Basilicata n. 2930 del 24.11.1999 era stata stanziata la somma di £ 1.500.000.000 (pari ad € 774.685,35) per maggiori oneri espropriativi;
- che all'importo di € 136.839,55, relativo al pagamento di quota parte della somma di cui in narrativa, si può far fronte :

- per € 81.152,55 a valere sui fondi residui di cui al programma costruttivo, giusta determina del Consiglio di Amministrazione n. 107/1994;
- per € 55.687,00, a valere sui fondi di cui alla precitata DGR n. 2930 del 24.11.1999;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTA la sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 682/2019 nella causa iscritta al n. 195/2017 R.G. riunita alla causa iscritta al n. 202/2017 R.G.

VISTA la nota di delega all'incasso sottoscritta dalla sig.ra XXXXX XXXXX in favore dell'avv. Raffaele Melfi, pervenuta a mezzo pec in data 13/07/2020;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

- la Legge Regionale n. 12/96;
- la Legge Regionale n. 29/96;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 23, adottata in data 01.04.2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 82/2019 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 87 del 06.02.2020, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

D E T E R M I N A

- 1) di impegnare e approvare la spesa complessiva di € 136.839,55 (eurocentotrentaseimilaottocentotrentanove/55) per le motivazioni di cui in premessa;
- 2) di liquidare e pagare l'importo di € 136.839,55, di cui € 115.041,80 per indennità, risarcimento, rivalutazione e interessi, € 21.797,75 per quota parte diritti ed onorari di causa liquidati in sentenza, in favore della sig.ra XXXXX XXXXX;
- 3) di liquidare e pagare la somma complessiva di € 136.839,55 (eurocentotrentaseimilaottocentotrentanove/55), sì come diversificata, in favore della Sig.ra XXXXX XXXXX, nata a XXXXX il XXXXXXXX CF: XXXXXXXXX, e per essa al suo difensore, avvocato Raffaele Melfi del Foro di Lagonegro, CF: MLFRFL59BO7H59IV, con le modalità indicate nel certificato di liquidazione;
- 4) di dare comunicazione del presente provvedimento al Comune di San Costantino Albanese;
- 5) di dare mandato ai competenti uffici dell'Azienda di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali.

La presente determinazione, costituita di n. 06 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all'Albo *on-line* dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

(ing. Pierluigi ARCIERI)

OGGETTO:	GIUDIZI ESPROPRIO XXXXX XXXXXX (EX XXXXX XXXXXX) C/ COMUNE DI SAN COSTANTINO ALBANESE C/ A.T.E.R. DI POTENZA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA SENTENZA CORTE DI APPELLO DI POTENZA N. 682/2019.
----------	--

L'ESTENSORE DELL'ATTO (avv. Marilena Galgano), _____

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(avv. Marilena Galgano)

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____
capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____

Entrate:

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

UNITA' DI DIREZIONE
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data _____

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE
(ing. Pierluigi ARCIERI)

data _____

OGGETTO:	GIUDIZI ESPROPRIO PISANI CARMELA (EX FAILLACE FERDINANDO) C/ COMUNE DI SAN COSTANTINO ALBANESE C/ A.T.E.R. DI POTENZA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA SENTENZA CORTE DI APPELLO DI POTENZA N. 682/2019
----------	--

CERTIFICATO DI LIQUIDAZIONE

BENEFICIARIO: Pisano Carmela C.F.: PSNCML39L57H703P: e per essa avvocato Raffaele Melfi C.F.: MLFRFL59BO7H59IV

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CONSTATATA la regolarità della procedura e la congruità del prezzo, attesta che può farsi luogo alla liquidazione della spesa di € 136.839,55 (euro centotrentaseimilaottocentotrentanove,55) sul conto IBAN :

I	T	6	4	L	0	3	1	1	1	4	2	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

La spesa è stata assunta con determinazione n. _____ del _____ /2020 sul capitolo N. _____

per Corrispettivo e sul capitolo N. _____ per I.V.A.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Avv. Marilena GALGANO)